



COMUNE DI VICENZA

Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

☎ 0444 221580 -e-mail: ecologia@comune.vicenza.it – PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

P.G.N.

Addi, 06/07/2018

OGGETTO: Ordinanza motivata di archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti del signor
residente in Vicenza,
riferito a presunta
violazione dell'art. 124, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 in materia di disciplina degli scarichi idrici
provenienti da piscina privata.

IL DIRIGENTE

Vista la nota prot. 40743 del 06/06/2017 del Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio – Area Servizi al Cittadino e al Territorio della Provincia di Vicenza, registrata in entrata con P.G.N. 78446 del 12/06/2017 dal Comune di Vicenza, con cui veniva trasmesso al Comune di Vicenza e per conoscenza ai Carabinieri Forestali-Stazione di Vicenza, quanto segue:

- nota dell'11/07/2016 del Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Vicenza – unitamente al Processo Verbale per violazione all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006, punita con art. 133 stesso decreto, in materia ambientale e, nello specifico per assenza di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche, verbale notificato al signor : tramite la figlia , non convivente con lo stesso;
- memoria difensiva inviata all'Amministrazione Provinciale di Vicenza dal signor , e protocollata con n. 53610/2016 dalla stessa Provincia.

Preso atto dei rilievi contenuti negli scritti difensivi sopra richiamati, al fine di ottenere l'annullamento del verbale di accertamento, e riferiti a:

1. la modalità di notifica del verbale di accertamento della violazione: l'interessato contesta l'invalidità della notifica non essendo state rispettate le modalità di cui all'art. 14 della L. 689/1981. Tale notifica, è avvenuta mediante consegna del verbale nelle mani della figlia), non convivente con il signor ;
2. l'assenza di autorizzazione allo scarico sul suolo: tale contestazione viene respinta dal signor . in quanto la piscina venne costruita a seguito concessione di edificare rilasciata dal Comune di Vicenza il 20/01/1984 (P.G.N. 13780, NUT 27612) all'interno della quale l'Ufficio Tecnico rilevava che "la zona risulta sprovvista di fognatura e senza possibilità di scarico in corpo d'acqua superficiale". Considerato che, presenti tali elementi, venne rilasciata la concessione di costruire, si può desumere che l'autorizzazione allo scarico sia da considerarsi insita nel permesso di costruire;
3. altri richiami alla normativa regionale, in particolare all'art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque e della delibera di Giunta Regionale n. 622 del 29/04/2014; secondo l'interpretazione dell'interessato l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche per analogia alle domestiche sarebbe compresa nel permesso di costruire e rinnovata tacitamente allo scadere dei 4 anni, se non intervengono significative variazioni delle caratteristiche dello scarico.

Valutato che, in merito ai suddetti punti, possono essere parzialmente accolte le contestazioni sollevate per i seguenti motivi:



CITTA' PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTA' DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO BASTON - CORSO A. PALLADIO, 98 - 36100 VICENZA - TEL. 0444 221111 - CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241

U
Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0104022/2018 del 10/07/2018



COMUNE DI VICENZA

Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

☎ 0444 221580 -e-mail: ecologia@comune.vicenza.it - PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

1. la notifica non è stata eseguita secondo le modalità prescritte dall'art. 14 della L. 689/1981. Si legge infatti, all'interno del processo verbale n. 06/2016 che "il presente verbale...sarà notificato al trasgressore/obbligato in solido, non essendo stata possibile la contestazione immediata a causa di: impossibilità di presenziare del sig.". Non vi sono evidenze che questa notifica sia avvenuta entro i novanta giorni dall'accertamento, né successivamente. Inoltre, la contestazione è avvenuta a persona non più proprietaria del terreno su cui è costruita la piscina (donazione nei confronti della figlia nel 2014);
2. il rilievo appare plausibile e condivisibile: Il Comune di Vicenza non rilasciava in passato formali atti di autorizzazione per gli scarichi di tipo domestico, includendoli tacitamente nel permesso di costruire (ex Concessione Edilizia). E' plausibile quindi che il signor avesse la convinzione di essere in regola ed in possesso di autorizzazione comunale;
3. i richiami alla norma regionale sulle modalità di rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche (e non le *domestiche*), contengono in realtà un'errata interpretazione che si è avuto modo di chiarire per le vie brevi con la figlia dell'interessato: a seguito di ciò sono state presentate integrazioni agli scritti difensivi, come riportato al punto successivo.

Preso atto dell'integrazione, protocollata in data 04/06/2018 - P.G.N. 83470/18, con la quale la signora proprietaria della piscina, aggiungeva i seguenti nuovi rilievi agli scritti difensivi precedentemente presentati dal padre, al fine di ottenere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio:

1. la proprietà del terreno su cui insiste la piscina risulta di proprietà della figlia, nata a Vicenza il, residente in:, a seguito di atto di donazione redatto in data
2. le disposizioni normative, avvicendatesi in rapida successione, non sempre risultano chiare e di facile comprensione per il normale cittadino. A riprova di ciò, chiama in causa i numerosi quesiti posti alla Regione in materia, e consultabili online, volti a dirimere una molteplicità di questioni cui la normativa ha dato luogo;
3. convincimento da parte dei proprietari succedutisi della circostanza che nell'originaria concessione edilizia fosse insita l'autorizzazione allo scarico;
4. la buona fede dell'interessato nel mantenere l'attuale scarico poiché ritenuto autorizzato in virtù della concessione edilizia a suo tempo rilasciata;
5. la specifica disciplina per gli scarichi delle piscine è ricostruibile solo attraverso un'attività interpretativa di natura deduttiva non sempre alla portata del comune cittadino;
6. l'applicazione dell'art. 3 della L. 24 novembre 1981 n. 689 secondo cui la buona fede rientra tra le cause di esclusione della colpevolezza;
7. la costante interpretazione secondo cui l'illecito amministrativo soggiace ai medesimi criteri e principi valevoli per il corrispondente modello dell'illecito penale, riguardo alle conseguenze sul c.d. "errore sul fatto" in cui trova rilievo anche l'"errore di diritto" che non scusa tranne nelle ipotesi in cui si tratti di ignoranza inevitabile, giusto la sentenza della Corte Costituzionale del 24 marzo 1988 n. 364;
8. il richiamo al parere espresso dalla Regione Veneto al Comune di Camposampiero con lettera prot. 25135 del 09/12/2016 e prot. succ. n. 2233 del 01/02/2017 con cui, in merito all'interpretazione dell'art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, viene evidenziato che tale articolo "*non prevede specifici adempimenti/tempistiche di adeguamento per i sistemi di trattamento individuale già esistenti....si ritiene che nell'ambito di una regolarizzazione della situazione in essere nel territorio comunale, per gli scarichi non autorizzati che non recapitano in*





COMUNE DI VICENZA

Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

☎ 0444 221580 - e-mail: ecologia@comune.vicenza.it - PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

pubblica fognatura sia opportuno invitare gli interessati a presentare idonea istanza di regolarizzazione con allegata idonea documentazione atta a ricostruire lo stato di fatto ed evidenziare gli interventi previsti per l'adeguamento. I termini fissati per l'eventuale adeguamento dovranno a parere dello scrivente tener necessariamente conto della natura e dimensione degli interventi e dei relativi costi a carico del cittadino".

Valutato che i puntuali rilievi sopra riportati sono condivisibili in fatto e in diritto ritenendo che per la fattispecie trovi applicazione l'art. 3 della L. 689/1981 che così recita: "Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.". Anche il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale del 24/03/1988 n. 364, si ritiene accoglibile considerato che "la colpevolezza deve essere esclusa allorché la conoscenza della legge si rivela impossibile per ogni consociato in virtù di situazioni obiettive quale ad esempio la complessità del testo normativo che abbisogna di interpretazioni non sempre lineari". Su quest'ultimo punto si rileva come la complessa disciplina degli scarichi assimilati ai domestici, in continua evoluzione interpretativa, e costituita da rimandi normativi, da disposizioni desumibili da combinati disposti e da numerose interpretazioni fornite dalla Regione tramite le cosiddette FAQ, abbiano reso difficilmente applicabile dall'interessato la norma in questione.

Ritenuta credibile la buona fede dell'interessato sul convincimento della regolarità amministrativa dello scarico della piscina, convincimento dovuto a scusabile non conoscenza della norma sull'assimilabilità degli scarichi idrici ai domestici, introdotta nell'ordinamento successivamente alla concessione edilizia a suo tempo regolarmente ottenuta, e che, per la complessità del testo, "abbisogna di interpretazioni non sempre lineari".

Preso atto infine dell'atteggiamento collaborativo mostrato dagli interessati (padre e figlia proprietaria della piscina) successivamente all'evento, che ha portato alla realizzazione dell'adeguamento dello scarico della piscina mediante l'adozione di uno dei sistemi di trattamento individuali previsti dall'art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, nonché all'ottenimento dell'autorizzazione quadriennale allo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche.

Vista la Legge 24 novembre 1981 n. 689;

Visto l'art. 65 comma bis della Legge Regionale 16 aprile 1985 n. 33;

Visto l'art. 133, 2° comma, del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152;

Visti gli articoli 50 comma decimo e 107 comma 2 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 91 del 23 gennaio 2007 sui criteri interpretativi in materia di applicazione di sanzioni amministrative in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

ORDINA L'ARCHIVIAZIONE

ai sensi dell'art. 18, comma 2, del procedimento sanzionatorio a carico del signor _____ nato a Vicenza il _____, residente a Vicenza in _____, avviato con processo verbale n° 6/16 del Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione Vicenza, per le tutte le motivazioni sopra riferite.

DISPONE

che la notifica del presente provvedimento venga effettuata nei confronti:



CITTA PATRIMONIO MUNDIALE UNESCO

CITTA' DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO BASTONI - CORSO A. PALLADIO, 98 - 36100 VICENZA - TEL. 0444 221111 - CODICE FISCALE E PARTITA IVA S. 00516890241



COMUNE DI VICENZA

Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

☎ 0444 221580 - e-mail: ecologia@comune.vicenza.it - PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

1. del signor _____ in Vicenza,
2. della signora _____ in Vicenza,
3. del **Comando Carabinieri Forestale Stazione di Vicenza** al seguente indirizzo PEC: tv26804@pec.carabinieri.it

INFORMA

che responsabile del presente procedimento amministrativo, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, è la dott.ssa Annarosa Muffarotto Monteverti, del Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio, tel. 0444 221523, e che l'unità organizzativa presso la quale è possibile visionare gli atti è il Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio del Comune di Vicenza, Piazza Biade 26, 36100 Vicenza.

IL DIRIGENTE

*Il Direttore del Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio
dott. Danilo Giusti*

RELATA DI NOTIFICA

*Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di avere oggi notificato copia della presente ordinanza-archiviazione a _____,
in Vicenza, _____
consegnandola nelle mani del sig.*

Data e luogo

Il Messo notificatore



CITTA' PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTA' DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO-BASTON, CORSO A. PALLADIO, 98 - 36100 VICENZA - TEL. 0444 221111 - CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516800241